



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

N.º 10539/TT

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il Programma d'azione Comunitario 1997/2001 in materia di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che detto Programma indica come obiettivo per gli Stati membri la riduzione degli incidenti stradali mortali del 40% entro il 2010;

VISTA la legge 17/5/1999 n. 144 che in coerenza con gli indirizzi comunitari, ha istituito all'art. 32 il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo prevede che il Ministro dei LL.PP. di concerto con i Ministri dell'Interno, dei Trasporti e della Navigazione, della Pubblica Istruzione e della Sanità definisca, con decreto, gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che il medesimo comma 3 prevede anche che il Piano venga attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei LL.PP. ed approvati dal CIPE;

VISTO il D.M. 19/3/2000 con il quale sono stati adottati i succitati indirizzi e linee guida;

VISTA la legge 23/12/1999 n. 488 che all'art. 56 ha previsto il finanziamento degli interventi in materia di sicurezza stradale, da attuare da parte degli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti, sulla base dei programmi annuali;

CONSIDERATO che la predetta legge n. 488/99, ha autorizzato, ai fini delle realizzazioni degli interventi di cui sopra, limiti di impegno quindicennali di € 12.911.422,00 a decorrere dall'anno 2001, e di € 20.658.276,00 a decorrere dall'anno 2002, finalizzati all'accensione dei mutui da parte degli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei LL.PP., di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO il parere favorevole, con osservazioni, sul Piano nazionale della Sicurezza Stradale e sul Programma Annuale di attuazione emesso in data 19/11/2002 dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Decreto Legislativo n. 201/97;

VISTA la delibera n. 100 del 29/11/2002 del CIPE con la quale è stato definitivamente approvato il Piano ed il Programma annuale suddetti;

VISTO il D.M. 938 del 2.12.2002 con il quale al fine di attuare le iniziative e gli interventi, la cui tipologia è prevista nel Programma annuale sopraccitato, è stata ripartita l'annualità di € 12.911.422,00, quale limite di impegno quindicennale, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il D.M. n. 3482 del 12.12.2002 con il quale è stata impegnata a favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano la suddetta spesa nell'importo di Euro 12.911.422,00 quale limite di impegno quindicennale per l'esercizio finanziario 2002 - conto residui 2001 - e per gli esercizi successivi fino al 2016, al fine di permettere alle Regioni e alle Province autonome stesse il pagamento delle rate dei mutui accesi dagli enti proprietari delle strade territorialmente competenti ed attuatori degli interventi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto all'art. 56 della sopracitata legge n. 488/99, occorre stabilire criteri e modalità per la procedura relativa all'accensione dei mutui da parte degli Enti legittimati;

DECRETA:

Art. 1

Gli Enti di cui all'art. 56 della legge n. 488/99, attuatori dei progetti prescelti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei criteri enunciati nel primo programma attuativo e previa sottoscrizione delle convenzioni o di altri atti dai quali si possano desumere gli impegni assunti dagli stessi Enti con le Amministrazioni regionali competenti, provvedono alla stipula del contratto di mutuo.

Art. 2

Le Regioni e le Province autonome provvedono a ripartire ulteriormente tra gli Enti attuatori dei progetti le quote dei limiti di impegno assegnate con il citato decreto n. 938 del 2 dicembre 2002.

L'ammontare di ciascun mutuo è determinato dall'attualizzazione, al tasso fisso come definito dal presente decreto, della quota di limite di impegno quindicennale, decorrente dall'anno 2002, assegnato all'Ente attuatore ai sensi e per gli effetti del precedente comma, a valere sullo stanziamento di € 12.911.422,00 previsto dalla tabella 3, allegata all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Art. 3

I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e con la Banca Europea per gli Investimenti.

Nel caso in cui venga assunto con la Cassa Depositi e Prestiti, l'operazione sarà regolata secondo la normativa concernente l'attività del predetto Istituto.

Nel caso di ricorso ad Istituti finanziatori diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, il tasso di interesse fisso non può essere superiore al tasso per operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in Euro a dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX2 DEL CIRCUITO Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.



Art. 4

Nei contratti di finanziamento da notificare alle Regioni o alle Province Autonome di Trento e Bolzano, deve essere indicato il periodo di utilizzo delle risorse finanziarie, nonché gli interventi, oggetto di finanziamento.

L'Istituto finanziatore provvede a versare l'importo del finanziamento nella contabilità speciale infruttifera intestata a ciascun Ente presso la competente Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato. Il relativo prelievo sarà richiesto direttamente dall'Ente finanziato alla Sezione Provinciale della Tesoreria che effettua i pagamenti gradualmente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, a seguito della presentazione dei titoli di spesa come emessi dal Dirigente competente, certificati dal Direttore dei lavori e vistati dal Responsabile del procedimento, dandone contestuale comunicazione alle Regioni e Province autonome.

Art. 5

I tempi indicati dai soggetti attuatori per le varie fasi dell'intervento sono considerati vincolanti, pena la revoca del finanziamento, salvo che l'allungamento dei tempi non sia dovuto a motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione degli investimenti. In caso di revoca le somme non ancora erogate saranno assegnate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai progetti relativi ad altri interventi successivi in graduatoria.

Art. 6

Entro quarantacinque giorni dalla concessione ovvero dalla stipula del mutuo l'Istituto mutuante trasmette alle Regioni e Province autonome e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade copia conforme del provvedimento di concessione ovvero del contratto di mutuo, nonché copia conforme delle quietanze attestanti l'avvenuta erogazione del mutuo.

Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di n.30 rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla data di erogazione. A tal fine l'istituto mutuante trasmette alle Regioni e Province autonome la richiesta di pagamento delle rate, almeno 45 giorni prima della loro scadenza, specificando le modalità di accredito.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



decreto 488-99-ULTIMO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI